

Tipologie di atti inseribili nel fascicolo personale.

(Risposta a quesito del 7 marzo 2012)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 7 marzo 2012, ha adottato la seguente delibera:

“- vista la nota in data 8 novembre 2010 con la quale la dott.ssa ... chiede di conoscere se nel fascicolo personale del magistrato possa essere inserita 1) “una comunicazione del personale di cancelleria e nel caso in cui l’onorevole Consiglio ritenga che tale atto non possa esservi contenuto a chi si debba chiedere l’espunzione”;

- vista la successiva nota del 19 gennaio 2012 con la quale – nel produrre la documentazione richiesta dalla Quarta Commissione – la dott.ssa ... chiede, altresì, se nel fascicolo personale del magistrato possano essere contenuti 2) “il provvedimento della competente commissione relativa al diniego di riconoscimento di infermità derivante da causa di lavoro” nonché 3) “un’istanza di proroga del termine di deposito di una sentenza”;

- premesso che l’art. 2 della vigente circolare consiliare n. 4718 del 27 febbraio 2009 prevede, per ogni magistrato, la tenuta di un fascicolo personale di identico contenuto presso il CSM, presso l’ufficio di appartenenza e presso il Consiglio Direttivo della Corte di cassazione o il Consiglio Giudiziario del Distretto di appartenenza;

- evidenziato, sempre in termini generali, che i Consigli giudiziari (ovvero il Consiglio Direttivo della Corte di cassazione ed il Consiglio di Amministrazione del Ministero della giustizia) e i dirigenti degli uffici che intendano far inserire ulteriori atti nei fascicoli personali li inviano al CSM che procede all’inserimento nel rispetto delle condizioni e procedure di cui agli articoli 5 e 6 della circolare;

- rilevato, altresì, che gli articoli 5 e 6 della circolare elencano in forma tassativa le tipologie di atti inseribili (in assenza o in presenza di una delibera plenaria);

- ritenuto, quanto alla comunicazione di cancelleria indicata al punto 1), che si tratta di un atto che non rientra - di per sé - nell’elencazione tassativa di cui agli articoli innanzi citati; peraltro, laddove si voglia ricondurre la predetta comunicazione (con i relativi allegati ed il rapporto conclusivo del dirigente dell’ufficio) alla tipologia degli atti contemplati dall’art. 8 (rapporti, segnalazioni ed esposti), l’acquisizione è condizionata all’avvenuta definizione di uno dei procedimenti di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), o art. 6, comma 1, lett. a), sempre che ricorra la prova - assente nel caso in esame - dell’assunzione dei medesimi atti nell’ambito dell’istruttoria delle relative pratiche;

- ritenuto, quanto al documento indicato al punto 2), che si tratta di un atto inseribile “senza necessità di provvedimento” ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. d) della vigente circolare;

- ritenuto quanto al documento indicato al punto 3), che si tratta di un atto non inseribile, non rientrando nell’elencazione tassativa dei provvedimenti concernenti l’attività svolta dal magistrato nel proprio ufficio;

- osservato, infine, che ai sensi dell’art. 11 della circolare, gli atti inseriti in violazione delle predette previsioni possono essere eliminati anche “d’ufficio”, a seguito di deliberazione del Consiglio su proposta della competente Commissione;

Tanto premesso,

delibera

di rispondere alle richieste della dott.ssa ... nei termini di cui in motivazione, segnatamente evidenziando che:

- la documentazione di cui al punto 1) non è inseribile nel fascicolo personale del magistrato, non rientrando negli atti oggetto dell’elencazione tassativa di cui agli articoli 5 e 6 della circolare e non essendovi la prova che si tratti di un atto che, ai sensi dell’art. 8, sia stato acquisito nell’ambito dell’istruttoria di uno dei procedimenti di cui all’art. 5, comma 1, lett. b) o art. 6, comma 1, lett. a), all’esito della definizione degli stessi procedimenti; laddove la documentazione in parola sia stata

inserita in uno dei fascicoli personali di cui all'art. 2 della circolare, ai sensi dell'art. 11 se ne dispone l'eliminazione;

- l'atto di cui al punto 2) è inseribile nel fascicolo personale "senza necessità di provvedimento", ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) della vigente circolare;

- l'atto di cui al punto 3) non è inseribile nel fascicolo personale, non essendo riconducibile all'elencazione tassativa dei provvedimenti concernenti l'attività svolta dal magistrato nel proprio ufficio, inseribili secondo le previsioni della circolare."